

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI  
PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI OPERANTI NEL  
TERRITORIO COMUNALE.**

***APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N° 34 DEL 29.06.2006***

Art.1  
Ambito di applicazione

1. Il Comune, al fine di favorire la piena promozione della persona ed il sostegno della comunità, in attuazione dell'art.1 dello Statuto e secondo i principi della solidarietà e della sussidiarietà, concede sovvenzioni, sussidi, contributi, ausili finanziari ed altri vantaggi di carattere economico a persone fisiche, enti pubblici e privati che esercitino, o si impegnino ad esercitare attività, interventi, manifestazioni od altro genere di iniziative nei seguenti settori:
  - Cultura e sviluppo dell'educazione;
  - storia, tradizioni e vocazioni locali;
  - promozione dell'immagine del territorio;
  - sport, qualificazione del tempo libero;
  - scambi internazionali;
  - aggregazione giovanile;
  - promozione turistica locale e dei richiami tradizionali del territorio;
  - promozione degli interventi umanitari e socio assistenziali;
  - prevenzione e recupero del disagio sociale;
  - promozione della convivenza tra le diverse culture;
  - tutela e valorizzazione della natura, educazione ambientale;
  
2. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento:
  - il versamento delle quote associative, del capitale sociale ed altre partecipazioni finanziarie legate alla presenza del Comune in società di capitali, enti di diritto pubblico o privato, fondazioni o associazioni riconosciute o non riconosciute;
  - l'erogazione di contributi o sostegni di qualunque genere in attuazione delle funzioni amministrative del Comune, proprie o conferite dallo Stato o dalla Regione.

Art. 2  
Domande

1. Coloro che intendono accedere ai benefici previsti nel presente regolamento devono presentare domanda al Comune, contenente i seguenti elementi:
  - generalità della persona fisica, ovvero denominazione della persona giuridica, sede e nome del legale rappresentante;
  - entità e/o natura della richiesta;
  - finalità, contenuta in adeguata relazione illustrativa, circa l'impiego di quanto si richiede;
  - dichiarazione che non sussistono, a carico del richiedente, elementi ostativi ad intrattenere rapporti di tipo economico con la pubblica amministrazione sanciti dalla legge;
  - impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto sull'utilizzo di quanto elargito, nonché la documentazione probatoria, ove eventualmente ritenuto, in sede di erogazione, dal Comune.

Art. 3  
Istruttoria e modalità di erogazione

1. Le richieste di cui al precedente articolo sono assegnate all'unità organizzativa espressamente prevista dall'ordinamento dell'Ente e deputata a trattare la materia, che provvede agli adempimenti istruttori.
2. I benefici sono deliberati dalla Giunta, su proposta del Sindaco.
3. In relazione all'entità ed alla natura delle provvidenze da elargirsi, può essere stabilita l'erogazione pro rata, in relazione agli stati d'avanzamento dell'iniziativa oggetto di sostegno, o delle particolari finalità da conseguire; parimenti, possono essere decise forme di controllo o verifica, da eseguirsi a cura del dirigente e collaboratori dell'unità organizzativa competente.

Art. 4  
Contributi aventi il carattere dell'eccezionalità

1. Con espressa motivazione, può essere derogato dalle disposizioni del presente regolamento per la concessione di contributi o aiuti finalizzati ad interventi di soccorso o di carattere umanitario aventi carattere di urgenza ed eccezionalità.

Art. 5  
Rendicontazione

1. Le provvidenze, una volta impiegate da parte dei soggetti percettori, dovranno essere oggetto di specifiche relazioni in ordine alle modalità di utilizzo ed ai risultati conseguiti.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave violazione di norme amministrative o penali, i beneficiari delle provvidenze, che omettano di presentare le relazioni di cui al precedente comma e/o che abbiano destinato dette provvidenze diversamente da quanto dichiarato in sede di domanda, sono esclusi da future, ulteriori elargizioni.

Art. 6  
Disponibilità delle risorse finanziarie

1. Il Comune destina risorse finanziarie, per le finalità contemplate dal presente regolamento, in apposita voce di bilancio.
2. Le erogazioni sono effettuate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, salve le eventuali risorse aggiuntive da rendere disponibili mediante gli strumenti contabili.

Art. 7  
Albo dei beneficiari

1. E' istituito, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7.4.2000, n.118, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ove sono iscritti i soggetti percettori di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica erogati dal Comune in base al presente regolamento ed in adempimento delle funzioni amministrative di competenza dell'Ente.
2. L'albo dei beneficiari è informatizzato, consultabile da ogni cittadino, a cui è consentito l'accesso per via telematica.